

REGOLAMENTO AZIENDALE

“Divieto di fumo - Istituto Oncologico Veneto - IRCCS”

approvato con Delibera n. 602 del 15/07/2022

Art. 1 – Principi

Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative nell'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS (di seguito indicata con il termine generico di Azienda) della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo con la finalità di garantire il diritto alla salute ed alla protezione contro i rischi correlati al fumo dei cittadini che accedono alle strutture sanitarie, nonché degli operatori che svolgono la loro attività in Azienda.

Gli obiettivi specifici del presente Regolamento sono:

- a) evitare l'esposizione al fumo passivo delle persone presenti in Azienda a qualsiasi titolo (pazienti, visitatori, operatori, etc.);
- b) garantire la sicurezza dagli inneschi d'incendio causati da sigarette e simili;
- c) mantenere la salubrità dell'aria in tutti i locali dell'Azienda;
- d) mantenere libere dal fumo le aree all'aperto immediatamente limitrofe agli accessi, nonché le pertinenze esterne specificamente individuate dall'articolo 51, comma 1-bis della legge n. 3 del 2003 (strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri, IRCCS pediatrici, pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologie e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS);
- e) mantenere il decoro e l'igiene ambientali in tutti i locali e nelle aree all'aperto sopra citate;
- f) ridurre il numero di fumatori attivi;
- g) coinvolgere tutti gli operatori aziendali nella realizzazione degli obiettivi della normativa antifumo.

Art. 2 – Riferimenti normativi

La materia è disciplinata dai seguenti provvedimenti:

- Legge 11 novembre 1975 n. 584 “divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”;
- Legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 16, 17 e 18 “Modifiche al sistema penale”;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 “Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica amministrazione”;
- Circolare del Ministro della Sanità 28 marzo 2001, n. 4 “Interpretazione e applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”;

- Legge 16 gennaio 2003 n. 3 (art. 51, punto 2) “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 “Definizione caratteristiche impianti ventilazione e di ricambio aria nei locali ove è consentito fumare”;
- Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004;
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale Veneto 11 febbraio 2005 n.1 “Disposizioni di attuazione e prime indicazioni applicative dell’Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2004”;
- D. Lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016, recepimento della direttiva 2014/40/UE;
- Circolare 4 febbraio 2016 del Ministero della Salute.

Le misure organizzative necessarie per l’applicazione del divieto sono adottate dallo IOV – IRCCS secondo i criteri di cui agli articoli successivi. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Art. 3 – Soggetti ai quali si applica il Regolamento

I destinatari del presente Regolamento sono:

- i dipendenti e tutti i soggetti che svolgono a vario titolo attività all’interno delle strutture dell’Istituto Oncologico Veneto - IRCCS;
- i tirocinanti, i volontari, i frequentatori;
- i ricoverati, gli utenti delle strutture, gli accompagnatori e i visitatori;
- i fornitori di beni e di servizi;
- ogni altra persona che acceda a qualsiasi titolo nelle sedi dello IOV - IRCCS.

Le misure organizzative necessarie per l’applicazione del divieto sono adottate dall’Istituto Oncologico Veneto - IRCCS secondo i criteri di cui agli articoli successivi. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Il divieto è esteso all’intero arco della giornata, 24 ore su 24, e contempla tutti i mezzi di fumo comprese le sigarette elettroniche.

Art. 4 – Spazi e ambiti di applicazione del divieto di fumo

Il divieto di fumo è applicato nei seguenti ambiti:

- ✓ in tutti gli ambienti chiusi dell’Istituto Oncologico Veneto - IRCCS;
- ✓ in tutti i mezzi e autoveicoli dell’Istituto o comunque per conto di questa utilizzati;
- ✓ in tutte le aree esterne di proprietà o di pertinenza dello IOV, ovvero entro i confini esterni dell’edificio e specificatamente in prossimità delle porte d’ingresso, delle pensiline di passaggio, nei terrazzi, nei cortili e nei giardini interni di pertinenza dell’Istituto.

Art. 5 – Informazione sul divieto

Nei locali chiusi dell’Azienda devono essere collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti la scritta “VIETATO FUMARE”, integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto e cui compete accertare e contestare le infrazioni, secondo il modello allegato. Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello riportato, da situare in tutti i luoghi di particolare evidenza, possono essere affissi cartelli con la sola dicitura “VIETATO FUMARE”.

Per favorire il rispetto rigoroso del divieto, l’Azienda promuove:

- iniziative informative, affinché il personale e l’utenza fumatrice siano sensibilizzate al rispetto del divieto e a possibili percorsi di disassuefazione;
- iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente.

Nelle aree all’aperto, dove vige il divieto di fumo sopra citato, devono essere collocati appositi cartelli secondo i modelli allegati, preferibilmente davanti agli ingressi e in posizioni facilmente visibili nelle pertinenze esterne.

Art. 6 – Soggetti responsabili dell’applicazione della normativa

Sono responsabili dell’applicazione del divieto nei locali e spazi assegnati in via esclusiva alle strutture da loro dirette i Direttori delle Unità Operative Complesse (UOC) i responsabili delle Unità Operative Semplici Dipartimentali (UOSD) e i responsabili delle Unità Operative semplici in staff, sanitarie, tecniche o amministrative, i Direttori per gli uffici di diretta pertinenza.

Sono responsabili dell’applicazione del divieto dell’applicazione della normativa nelle aree comuni:

- il Direttore Sanitario per le aree delle sedi del presidio ospedaliero Busonera, della palazzina Radioterapia presso l’area ospedaliera dell’Azienda Ospedale Università di Padova, della Radioterapia c/o l’Ospedali Riuniti Padova Sud - Schiavonia e delle Unità Operative sanitarie presso l’Ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto;
- il Direttore Amministrativo per le aree presso Palazzo Santo Stefano in cui trovano collocazione gli uffici amministrativi o altra sede che dovesse essere individuata per l’attività amministrativa;
- il Direttore Scientifico per le aree delle unità operative e uffici della Ricerca presso Palazzo Santo Stefano, presso la Torre della Ricerca e presso la Palazzina Immunologia.

I soggetti responsabili sono tenuti personalmente ad assicurare la vigilanza, compreso l’accertamento della presenza di cartelli di divieto conformi al modello allegato al presente regolamento, e/o a nominare con atto formale uno o più preposti, cui spetta l’accertamento e la contestazione dell’infrazione. Qualora i preposti non vi provvedano, spetta ai responsabili l’accertamento e la contestazione dell’infrazione.

Art. 7 – Attività di vigilanza e formazione

La U.O. Direzione amministrativa di Ospedale svolge attività di vigilanza sul rispetto del divieto e, in collaborazione con i soggetti responsabili dell'applicazione della normativa e/o i preposti, compila con cadenza annuale le schede relative al monitoraggio del divieto di fumo presso l'Istituto e le trasmette alla competente Prefettura.

Alla U.O.C. Direzione Medica è attribuito il compito di coordinare le azioni di formazione e sensibilizzazione rivolte ai dipendenti per la promozione di uno stile di vita libero dal fumo.

Art. 8 – Verbali di accertamento e Modalità di pagamento

I Soggetti responsabili o i preposti alla vigilanza sull'osservanza del divieto, in caso di contestazione dell'infrazione, redigono il verbale di accertamento, intimando il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi degli art. 13 e 14 della Legge 689/1981.

I preposti incaricati, o in mancanza i responsabili, assumono la qualifica di "Agenti Accertatori. I preposti dovranno essere muniti di specifico attestato di individuazione rilasciato dal Direttore responsabile dell'applicazione del divieto per la U.O./area comune, che dovrà essere esibito, su richiesta del trasgressore in caso di contestazione al divieto di fumo.

Ogni verbale di accertamento di illecito amministrativo è riprodotto in triplice copia:

- a) una copia viene consegnata direttamente o notificata a mezzo PEC, posta R.R. al trasgressore, secondo le modalità previste nella L. 689/1981.
- b) una copia va trattenuta a cura dell'Agente accertatore e successivamente trasmessa nonché conservata da parte della U.O. Direzione Amministrativa di Ospedale;
- c) una copia viene trasmessa al comune di competenza.

La copia del verbale di contestazione deve essere consegnata al trasgressore anche quando lo stesso si rifiuti di sottoscriverlo; tale eventualità deve essere riportata in calce al verbale.

Qualora il trasgressore non intenda ricevere copia del verbale, gli estremi della violazione dovranno essergli notificati, a cura del Agente accertatore della struttura aziendale in cui è stata accertata la violazione entro novanta giorni dall'accertamento, che avrà cura di comunicarlo alla U.O. Direzione Amministrativa di Ospedale e al comune di competenza.

Il verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa (Allegato A) deve contenere, tra l'altro, i seguenti elementi:

- a) l'indicazione delle generalità del trasgressore (persona che ha commesso la violazione) e di eventuali obbligati in solido (obbligati con il trasgressore al pagamento, ex artt. 3 e 6 della L. 689/81 e s.m.i. e norme di settore);
- b) gli estremi del fatto rilevato e della violazione riscontrata;
- c) l'indicazione della facoltà di trasmettere eventuali scritti difensivi e/o richiesta di audizione al Sindaco del Comune del luogo dell'accertamento della violazione;

d) l'indicazione del termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento, entro il quale l'interessato può inoltrare all'Autorità competente (il Sindaco) scritti difensivi, documenti e/o richiesta di essere sentito;

e) l'importo in misura ridotta, il doppio del minimo o un terzo del massimo se più favorevole, della sanzione amministrativa pecuniaria (di cui al successivo art. 9) prevista dalla normativa in materia per la violazione riscontrata, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81 e s.m.i.;

f) le modalità di pagamento in misura ridotta della sanzione.

Stante il divieto dei dipendenti pubblici di maneggiare danaro pubblico, non è possibile il pagamento della sanzione direttamente nelle mani dell'Agente accertatore.

Il pagamento dell'importo in misura ridotta, così come previsto nel verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa, potrà avvenire con effetto liberatorio: entro il termine di 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale (ai sensi di quanto previsto dalla Legge 689/1981 e s.m.i.), da parte del trasgressore ovvero alternativamente da parte dell'obbligato in solido, a favore del Comune del luogo dell'accertamento della violazione, avendo cura di indicare come causale del versamento il numero e la data del verbale oltre al Codice Fiscale di chi paga (trasgressore od obbligato in solido), con le modalità indicate nel verbale.

Art. 9 – Sanzioni amministrative

Le misure sanzionatorie applicabili sono quelle previste dall'art.7 della Legge n. 584/1975 e successive modificazioni ed integrazioni e art.1 comma 189 della Legge n. 311/2004, ovvero:

- per i trasgressori al divieto di fumo la sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro da 27,50 a 275,00 euro. La misura di tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni;
- per i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto di fumo la sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di inadempienza, consiste nel pagamento di una somma di denaro da 220,00 a 2.200,00 euro.

Art. 10 – applicazione del regolamento

Tutti gli operatori sono chiamati a garantire la protezione tempestiva dal fumo passivo, anche attraverso l'applicazione del presente regolamento.

In particolare ogni operatore può:

- sollecitare (preventivamente) colleghi e utenti a rispettare il divieto;
- invitare il trasgressore a spegnere immediatamente la sigaretta;
- richiedere l'intervento di un Agente accertatore ad elevare sanzioni, in caso di risposta negativa da parte del fumatore all'invito a spegnere immediatamente la sigaretta,
- attivare l'intervento del Direttore/Responsabile di Struttura qualora risulti necessario effettuare richiami/interventi dissuasivi a operatori o utenti fumatori al fine di prevenire future violazioni del divieto.

Tutti i soggetti che operano a vario titolo all'interno dell'Istituto, i ricoverati, gli utenti, gli accompagnatori e i visitatori che non osservano quanto disposto dall'art. 4 del presente Regolamento, saranno richiamati al rispetto delle disposizioni.

È data facoltà a tutti i soggetti sopra menzionati che si trovino all'interno dello IOV - IRCCS o negli spazi di pertinenza esterni, di richiamare i trasgressori al rispetto del presente regolamento.

Art. 11 - Vendita e pubblicità

Nei locali dell'Istituto è vietata la vendita e la pubblicità dei prodotti di tabacco e della sigaretta elettronica.

Art. 12 - Incompatibilità

Il presente Regolamento perde efficacia in tutto o in parte qualora siano emanate norme nazionali e/o regionali incompatibili con le disposizioni del medesimo.

Art. 13 – Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento, che verrà pubblicato nel sito istituzionale, entra in vigore il giorno 1 settembre 2022 e sostituisce integralmente il regolamento approvato con delibera n. 649/2018.

VERBALE DI CONTESTAZIONE

Verbale n. _____ del _____

Struttura _____ Preposto accertante _____

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ nei locali _____

alle ore _____ il sottoscritto _____ preposto all'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla legge 16.01.2003, n. 3, con ordine di servizio Direttore/Responsabile U.O.

di _____;

ha accertato che il sig. _____ nato a _____ il _____ residente a _____

_____ via _____ identificato con documento

numero _____

(se dipendente) in servizio presso _____ con la qualifica di _____ ha violato la norma dell'art. 51 della L. 3/2003 in quanto:

(*sorpreso nell'atto di fumare; sorpreso nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver fumato, ecc.*)

in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza,

in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni,

nei locali nei quali vige il divieto di fumo e in cui è costantemente esposto apposito cartello di avviso del divieto

di fumo riportante le indicazioni previste dal D.P.C.M. 23.12.2003.

Il trasgressore dichiara:

Ai sensi dell'art. 7 della legge 11.11.1975, n. 584, e successive modifiche, per la violazione di cui sopra è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 ad Euro 275,00 e da Euro 55,00 ad Euro 550,00 qualora venga commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, modificato dall'art. 52 del d.lgs. 231/98, per l'oblazione dell'illecito accertato è ammesso il pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della contestazione immediata o della notificazione degli estremi della violazione, della somma di:

- o € 55,00 (pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista),
- o € 110,00 (pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista) - poiché la violazione è stata effettuata in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni, come sopra indicato -

Il pagamento deve essere effettuato tramite internet con il sistema PagoPA, secondo la procedura sotto indicata a seconda della sede in cui è stata commessa l'infrazione:

SEDE IOV PADOVA

- collegarsi al sito <https://mypay.regione.veneto.it>
- digitare "Padova" nel riquadro "cerca ente beneficiario"
- selezionare "Comune di Padova"
- selezionare nella sezione "Altre tipologie di pagamento" la voce "Sanzioni diverse dal Codice della Strada"
- inserire i dati richiesti (attenzione nella causale inserire il numero e la data del verbale)

SEDE IOV CASTELFRANCO VENETO (TV)

- collegarsi al sito web del Comune di Castelfranco Veneto: <https://www.comune.castelfrancoveneto.tv.it/>
- scorrere la pagina in basso e selezionare la voce "pagoPA – Pagamenti elettronici" nel riquadro dei servizi in evidenza in basso a destra
- selezionare in fondo alla pagina la voce "Pagamenti spontanei Servizi Comunali e pagamenti con Awio Edilizia privata"
- nel riquadro "Pagamento spontaneo", scorrere le voci presenti e selezionare "Pagamenti diversi"

- inserire i dati richiesti (attenzione per Tipologia pagamento indicare la voce **“Rimborsi o pagamenti diversi”** e per Causale indicare la voce **“Polizia Locale”** e di seguito indicare la causale con numero e data del verbale)

SEDE IOV SCHIAVONIA (MONSELICE - PD)

- collegarsi al sito web del Comune di Monselice: <https://www.comune.monselice.padova.it/>
- scorrere il riquadro dei servizi in evidenza situato a destra “info e servizi” e selezionare la voce **“pagoPA – MyPay”**
- nel quadro **“Pagamento spontaneo”** selezionare “proseguì”
- scorrere quindi le voci presenti e selezionare la voce **“Sanzioni diverse dal Codice della Strada”**
- inserire i dati richiesti (**attenzione nella causale inserire il numero e la data del verbale**)

Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento eseguendo il versamento della somma sopra indicata nei termini e con le modalità anzidette, dovrà inviare copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento unitamente alla copia del presente verbale di contestazione agli uffici della Direzione Amministrativa di Ospedale entro sessanta giorni.

L'esibizione dell'evidenza del pagamento della sanzione chiude il procedimento con la sua archiviazione.

Ai sensi della normativa vigente, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Sindaco del comune ove insiste la struttura presso la quale è stata effettuata la contestazione, eventualmente chiedendo di essere sentiti.

Il Trasgressore _____

Il Preposto all'accertamento _____



REGIONE DEL VENETO



VIETATO FUMARE **anche all'aperto**

(compresa la sigaretta elettronica)

Legge 16 gennaio 2003, n. 3 - art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori"
Legge 11 novembre 1975, n. 584

**I TRASGRESSORI SONO SOGGETTI AL PAGAMENTO DI UNA
SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 27,50 A € 275,00**

**Addetto alla vigilanza sull'osservanza del divieto a cui
competete l'accertamento e la contestazione dell'infrazione:**

Responsabile della struttura sanitaria o amministrativa competente o
suo preposto incaricato formalmente

Il regolamento sul divieto di fumo è disponibile nel sito
www.ioveneto.it